



**REGOLAMENTO per il REFERENDUM CONSULTIVO
e di consultazione successiva
approvato con deliberazione consiliare n. 72/1999
e modificato con deliberazione consiliare n. 55/2010**

Sommario

TITOLO I

RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO E DI CONSULTAZIONE SUCCESSIVA

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Iniziativa ed esclusioni del referendum consultivo
- Art. 3 - Iniziativa ed esclusioni del referendum di consultazione successiva
- Art. 4 - Limiti
- Art. 5 - Effetti del referendum
- Art. 6 - Richiesta
- Art. 7 - Promozione del referendum
- Art. 8 - Ammissibilità e Collegio dei garanti
- Art. 9 - Revoca
- Art. 10 - Richiesta di referendum consultivo da parte di assessori e consiglieri comunali
- Art. 11 - Esame di ammissibilità
- Art. 12 - Verbale di ammissibilità
- Art. 13 - Raccolta delle firme
- Art. 14 - Richiesta di referendum e autenticazione delle firme
- Art. 15 - Deposito firme dei sottoscrittori
- Art. 16 - Verifica regolarità

TITOLO II

SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

- Art. 17 - Indizione del referendum
- Art. 18 - Concentrazione di istanze referendarie
- Art. 19 - Periodi di sospensione del referendum
- Art. 20 - Disciplina della votazione
- Art. 21 - Certificati elettorali
- Art. 22 - Ufficio di sezione
- Art. 23 - Operazioni di voto
- Art. 24 - Operazioni di scrutinio
- Art. 25 - Ufficio comunale per il referendum
- Art. 26 - Proclamazione dei risultati
- Art. 27 - Reclami
- Art. 28 - Convocazione del Consiglio comunale

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 - Disposizioni applicabili
- Art. 30 - Spese

TITOLO I

RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le fasi procedurali per l'indizione e lo svolgimento dei referendum previsti dagli artt. 46 e 47 dello statuto comunale.
2. Il referendum consultivo ed il referendum di consultazione successiva, attuativi del principio di democrazia partecipativa, sono ammessi esclusivamente, a giudizio del Collegio dei Garanti di cui al successivo art. 8, su argomenti di interesse e competenza locale e non possono aver luogo in concomitanza con altre operazioni di voto, sia locale che nazionale.
3. Possono votare gli iscritti nelle liste elettorali comunali che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della consultazione. Nei casi di volta in volta determinati dal consiglio comunale, sono ammessi alla votazione quanti entro la stessa data, sulla base dei registri anagrafici, risultino residenti nel territorio comunale da almeno 5 anni ed abbiano la maggiore età.
4. L'indizione del referendum produce da parte degli organi locali la sospensione della discussione di atti connessi all'oggetto della consultazione, a meno che i competenti organi comunali non decidano di accogliere le proposte dei promotori.

Art. 2

Iniziativa ed esclusioni del referendum consultivo

1. Il referendum consultivo, teso ad acquisire gli orientamenti dell'elettorato comunale, può essere promosso su iniziativa di 7.500 iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, della giunta, del consiglio con deliberazioni a maggioranza semplice o di almeno 4 consigli circoscrizionali.
2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo gli argomenti di cui all'art. 46 n. 3 dello Statuto.
3. Non può essere riproposto referendum consultivo sullo stesso argomento prima che siano passati 4 anni dall'indizione di analogo referendum.

Art. 3

Iniziativa ed esclusioni del referendum di consultazione successiva

1. Il referendum di consultazione successiva, teso ad acquisire l'orientamento dell'elettorato comunale in ordine alla eventuale revoca di deliberazioni del Consiglio e, nei casi determinati dal comma 3, della Giunta entro 120 giorni dalla loro esecutività, può essere indetto su iniziativa di almeno 10.000 cittadini o almeno un terzo dei consigli di circoscrizione.
2. Non possono essere oggetto di referendum di consultazione successiva gli argomenti di cui all'art. 47 n. 2 dello Statuto.
3. Possono essere sottoposte a quesito referendario le deliberazioni della giunta che riguardino le seguenti materie:
 - modalità di gestione dei servizi pubblici;
 - opere pubbliche di particolare rilievo, avuto riguardo all'importo dei lavori o all'impatto sul territorio;
 - utilizzo di beni comunali di particolare interesse storico, ambientale, culturale.

Art. 4

Limiti

1. La consultazione referendaria, che può comprendere più quesiti sia di consultazione che di consultazione successiva ha luogo di regola una volta l'anno.
2. Il Sindaco, acquisito il parere favorevole del Collegio dei garanti, può indire una seconda votazione annuale qualora risulti elevato il numero dei quesiti o sia necessario proporre gli stessi entro ristretti margini temporali.
3. Il referendum di consultazione successiva non può essere chiesto sulle materie già sottoposte a referendum consultivo.
4. Le proposte di referendum devono indicare, ove possibile, le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal loro accoglimento.

Art. 5

Effetti del referendum

1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia preso parte al referendum almeno il 40 % degli aventi diritto.
2. In seguito all'esito della consultazione referendaria, il consiglio comunale o la giunta devono essere convocati perché - entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco – siano adottati i provvedimenti opportuni. Tali provvedimenti possono anche essere difformi dalla volontà espressa dall'elettorato comunale, a condizione che gli atti in questione siano adottati a maggioranza assoluta e debitamente motivati.

Art. 6

Richiesta

1. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario comunale che ne rilascia ricevuta.
2. Il quesito sottoposto a referendum deve essere chiaro, univoco ed omogeneo, onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.
3. I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario.

Art. 7

Promozione del referendum

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere i diversi referendum, i promotori della raccolta, in un numero non inferiore a 10, devono presentarsi - come detto all'art. precedente – con la richiesta presso l'ufficio del Segretario comunale che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito e la nomina di tre delegati.
2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali è accertato d'ufficio per tutti i promotori della raccolta.

Art. 8
Ammissibilità e Collegio dei garanti

1. Sull'ammissibilità del referendum decide a maggioranza il Collegio dei garanti, eletto ogni tre anni dal Consiglio Comunale con le modalità indicate nello statuto e nel presente articolo.
2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - ammissibilità della materia;
 - riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
 - verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.
3. È escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 2 deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della proposta.
4. Il collegio dura in carica tre anni dall'insediamento e viene eletto dal consiglio, sulla base di candidature presentate dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 58, comma 3 dello statuto, accompagnate dal curriculum da cui risulti il possesso dei requisiti necessari. Per la presentazione delle candidature si seguono in quanto applicabili le norme del regolamento contenente gli indirizzi per nomine.
5. Nella votazione a scrutinio segreto, ciascun consigliere può indicare sulla scheda tanti nominativi quanti sono i componenti da eleggere.
6. L'esercizio della carica è gratuito fatta salva la corresponsione della somma omnicomprensiva, per ciascun componente del Collegio, di euro 1.000,00 nel caso di quesito che venga poi dichiarato non ammissibile e di euro 2.000,00 nel caso di quesito dichiarato invece ammissibile.
Ogni quesito, contestuale e successivo al primo sullo stesso argomento, dà titolo al pagamento di ulteriore somma di euro 500,00 nel caso di quesito non ammissibile e di euro 1.000,00 nel caso di quesito dichiarato ammissibile”.

Art. 9
Revoca

1. Previo parere favorevole del Collegio dei garanti, di cui all'art. 8 comma 1, il Sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.
2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

Art. 10
Richiesta di referendum consultivo da parte di consiglieri e assessori comunali

1. Qualora la richiesta prevista dall'art. 2 sia effettuata da consiglieri ed assessori in carica, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario comunale, il quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri ed assessori in carica.
2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, che depositano la richiesta presso il Segretario comunale.
3. Del deposito si dà atto mediante verbale nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.

Art. 11

Esame di ammissibilità

1. Il Collegio dei garanti di cui all'art. 8 deve decidere, con verbale, sull'ammissibilità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 15 giorni, il Collegio ritiene ammissibile la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 15 giorni, i presentatori possono dichiarare al Collegio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data del provvedimento di contestazione. Entro i successivi 15 giorni il Collegio dei garanti si pronuncia definitivamente sull'ammissione della richiesta.

I termini di cui sopra si intendono sospesi per il periodo feriale dal primo agosto al quindici settembre.

Art. 12

Verbale di ammissibilità

1. Il verbale che decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato al Sindaco. Esso deve essere notificato, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei consiglieri richiedenti, oppure dei promotori.

Art. 13

Raccolta delle firme

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa e con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.

2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale.

3. Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione.

4. In tutto il territorio comunale, per il tempo necessario a raccogliere le firme, gli uffici preposti devono concedere gli spazi necessari allo scopo, secondo quanto previsto dal regolamento in materia.

Art. 14

Richiesta di referendum e autenticazione delle firme

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, ed estremi del documento identificativo del sottoscrittore. Di tali dati, che saranno tenuti riservati, verrà nominato responsabile un funzionario dell'Amministrazione.

2. Le firme stesse debbono essere autenticate da parte dei soggetti autorizzati dalle vigenti disposizioni in materia di referendum o comunque in materia di sottoscrizioni a fini elettorali.

L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15.

3. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

4. Il Sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità secondo orari determinati delle persone preposte alle autenticazioni.
5. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

Art. 15 **Deposito firme dei sottoscrittori**

1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'art. 13, terzo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.
3. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 16 **Verifica regolarità**

1. Il Collegio dei garanti entro 15 giorni dal deposito verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme e, in caso la verifica sia positiva, si esprime definitivamente sulla ammissibilità del referendum.

TITOLO II **SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM**

Art. 17 **Indizione del referendum**

1. Le dichiarazioni di ammissibilità delle richieste di referendum da parte del Collegio dei garanti, di cui all'art. 16, devono essere trasmesse tempestivamente al Sindaco ai fini di cui al presente articolo.
2. Qualora il Sindaco riceva la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum entro il 15 gennaio, con ordinanza da emanarsi entro il 31 gennaio indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno.
3. Se il Sindaco invece riceve la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum dopo il 15 gennaio e non oltre il 15 luglio, con ordinanza da emanarsi entro il 31 luglio indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 ottobre ed il 30 novembre.
4. L'ordinanza del Sindaco deve indicare la data di svolgimento della consultazione ai sensi del 2. e 3. comma ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
5. L'ordinanza è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data stabilita per la votazione.
6. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 18
Concentrazione di istanze referendarie

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'articolo precedente, il Sindaco, sentito il parere vincolante del Collegio dei garanti di cui all'art. 8 ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico quesito referendario delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

Art. 19
Periodi di sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

- a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
- c) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche, amministrative o referendarie che interessano il Comune.

Art. 20
Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini di cui all'art. 1 comma 3.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Art. 21
Certificati elettorali

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali vengono consegnati dal trentesimo al quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, fino al giorno stesso della consultazione e prima della chiusura dei seggi elettorali.

Art. 22
Ufficio di sezione

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e l'altro di Segretario.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum.
3. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio o dal Segretario Comunale, da parte del presidente o del Segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum, da presentarsi all'Ufficio Comunale per il referendum di cui all'art. 25 ed all'ufficio di sezione entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.
4. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 7 del giorno fissato per le votazioni.

Art. 23 **Operazioni di voto**

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune stesso tramite tipografia di fiducia con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
5. Le operazioni di voto hanno inizio entro le ore otto, dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione, nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore ventidue del giorno stesso.

Art. 24 **Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 25 **Ufficio comunale per il referendum**

1. Presso il Comune è costituito l'Ufficio Comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale e dal responsabile dell'ufficio Elettorale che assume anche le funzioni di Segretario.

Art. 26
Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio stesso e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali al collegio dei garanti.
3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso il Collegio dei garanti.
4. Il Collegio dei garanti, appena pervenuti i verbali e i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
5. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato il 40% degli aventi diritto e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Di tutte le operazioni del Collegio dei garanti è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria del Collegio, uno è trasmesso al Sindaco, che proclama i risultati della consultazione referendaria ed un terzo è trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 27
Reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'Ufficio Comunale per il referendum ed al Collegio dei garanti, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 28
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio, in base al verbale che gli è trasmesso dal Collegio dei garanti, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli all'accoglimento, procede alla convocazione del Consiglio Comunale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29
Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni. Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del Comune nell'assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario. In particolare per:

- la convocazione dei comizi elettorali;
- l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
- le modalità di consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
- le modalità di restituzione dello stesso;
- la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione.
- la propaganda elettorale.

Art. 30 **Spese**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.